



CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI CRED PER RAGAZZI 6-12 ANNI, PER IL TRIENNIO 2019-2021, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DI BELFIORE (CIG 7816927C37)

ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Oggetto della concessione è la realizzazione del servizio di realizzazione del servizio di Centro estivo, quale servizio di interesse pubblico-sociale, destinato a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, per una capienza massima di 80 bambini a settimana, per gli anni 2019 (10 giugno-30 agosto), 2020 (periodo simile, connesso al calendario scolastico) e 2021 (periodo simile, connesso al calendario scolastico), presso alcuni spazi della Scuola primaria Martiri di Belfiore, sita in Viale Gobio 8, (le 3 aule adiacenti il salone a piano terra, la palestra e i servizi igienici) che saranno messi a disposizione delle concessionaria.

Il centro estivo è normalmente articolato in turni della durata di una settimana ciascuno, per 5 (cinque) giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.

Tale organizzazione potrà essere ridefinita sulla base di esigenze diverse o opportunità legate alle attività previste, secondo il progetto che verrà presentato.

Il centro estivo è un'attività della Ditta concessionaria, gestita autonomamente sia sotto l'aspetto educativo sia sotto l'aspetto economico – amministrativo. Le rette saranno incassate direttamente dalla Ditta, senza alcuna responsabilità del Comune per eventuali insoluti.

ART.2 – COSTO SETTIMANALE DI FREQUENZA – VALORE CONCESSIONE

Il costo settimanale per l'utenza è definito in sede di gara e non può superare l'importo fissato a base d'asta di Euro 52,00 (cinquantadue/00) oltre iva, (pari a 54,60 IVA 5% compresa) per la frequenza alla giornata intera, per utente, ridotto per frequenza della sola mattina o al solo pomeriggio come da offerta economica.

Il costo orario per l'assistenza a bambini portatori di handicap, eventualmente inseriti, è espresso in sede di gara e non può superare Euro 19,50 (diciannove,50) oltre IVA.

Tali costi potranno essere aggiornati, per gli anni 2020 e 2021, applicando l'indice ISTAT (FOI corrispondente alla variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente: il mese preso a riferimento sarà quello di febbraio).

Per quanto riguarda la spesa per il sostegno all'handicap, si precisa che l'importo a carico del Comune è stimato in Euro 6.000,00 IVA esclusa per ciascun CRED, per un totale di Euro 18.000,00 complessivi, sulla base dell'andamento della spesa sostenuta negli ultimi anni.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, nell'espletamento del servizio non si richiede di adottare particolari ed ulteriori misure di sicurezza se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell'aggiudicatario e nella particolare formazione/informazione relativamente alle mansioni da assegnare a ciascun lavoratore.

La ditta aggiudicataria avrà cura di prendere i relativi contatti con la dirigenza scolastica IC MN3 per avere le necessarie informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, da sottoscrivere per accettazione. Il Comune favorirà tali contatti.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza.

Il valore stimato per la concessione ai sensi art. 35 del D.lgs. 50/2016 e smi pari a Euro 85.392,00 (.ottantacinquemilatrecentonovantadue/00), iva esclusa, calcolato su un'utenza media di 36 bambini, comprensivo all'assistenza all'handicap presumibile.

L'importo stimato è stato calcolato nel seguente modo:

- a) L'Importo stimato annuale a base d'asta è di € 22.464,00 (IVA esclusa), quindi il valore complessivo dei 3 anni risulta essere di € 67.392,00 (12 settimane x 36 bambini x Euro 52,00 x 3 anni = 67.392,00 oltre iva),
- b) Per quanto riguarda l'assistenza ad eventuali bambini diversamente abili frequentanti il cred si stima un totale di € 6.000 annuali ed euro 18.000 triennali + iva; Il valore complessivo triennale risulta quindi essere di € 85.392,00 iva esclusa;



ART.3 – CANONE DI CONCESSIONE

Per l'utilizzo dei locali è richiesta la corresponsione di un canone annuo che è definito in sede di offerta economica e non potrà essere inferiore all'importo posto a base di gara di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA.

Tale canone dovrà essere versato entro il 30 giugno di ogni anno e può essere soggetto ad adeguamento ISTAT secondo quanto già indicato al precedente art. 2 relativamente ai costi di frequenza.

ART.4 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95 del D. Lgs. 50/2016 con applicazione dei criteri elencati nella lettera di invito.

La concessione verrà aggiudicata all'Impresa che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio si darà prevalenza all'offerta con il punteggio tecnico maggiore. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

E' facoltà del Comune procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.

ART.5 - ONERI DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria:

1. Si impegna a utilizzare gli spazi messi a disposizione da Comune e Istituto Comprensivo Mantova 3 (scuola primaria Martiri di Belfiore) per istituire e gestire il CRED "Martiri di Belfiore" nei periodi sopraindicati, nel pieno rispetto della normativa vigente (L.R. n. 3/2008, DGR11496/2010), presentando idonea comunicazione di apertura nelle forme e sedi previste nel rispetto delle normative vigenti, favorendo la più ampia e costruttiva collaborazione. Qualora l'Autorità competente sui controlli rilevasse difformità nei requisiti organizzativi necessari per l'espletamento del servizio il gestore si impegna ad adeguare l'organizzazione. Qualora la difformità fosse tale da determinare la chiusura in itinere del CRED, il Comune incamererà la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Si impegna ad organizzare in maniera autonoma il "Cred Martiri di Belfiore" (compresa l'apertura e la chiusura della scuola), la raccolta delle iscrizioni e la definizione delle relative graduatorie. Incassa direttamente dall'utenza le quote di iscrizione e il pagamento dei pasti, attivando le riduzioni per più turni e per fratelli offerti in sede di gara. Con riferimento agli anni 2020 e 2021 farà pervenire entro il rispettivo mese di marzo tutte le necessarie informazioni al Comune di Mantova per il necessario coordinamento gestionale.
3. Si impegna inoltre ad effettuare, all'atto del pagamento, le riduzioni che l'Amministrazione riterrà di applicare agli utenti rispetto alla retta dovuta, previste solo per residenti nel Comune di Mantova, che dovranno presentare apposito certificato (ritirabile presso gli uffici del Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune di Mantova, previa dichiarazione del reddito ISEE). Tali riduzioni saranno comunicate prima dell'apertura delle iscrizioni e saranno a carico del Comune.
4. Attua direttamente i contatti necessari per garantire all'utenza la fruizione del servizio mensa, con particolare attenzione ai bambini che necessitano eventualmente di diete speciali.

L'aggiudicataria dovrà avvalersi della cucina interna e dovrà necessariamente prendere contatti con la ditta CIR Food - Cooperativa Italiana di Ristorazione, di Reggio Emilia, essendo questa titolare della gestione della cucina presso la scuola Martiri di Belfiore. Si impegna ad applicare agli utenti la tariffa offerta in sede di gara, la quale non dovrà superare € 5,20 iva compresa, salvo aggiornamenti ISTAT, come previsto per il costo di frequenza al precedente art. 2, per gli anni 2020 e 2021.

Come per le rette di frequenza, si impegna ad applicare anche al costo del servizio mensa (pasti effettivamente consumati dall'iscritto), all'atto del pagamento, le riduzioni che il Comune indicherà prima dell'apertura delle iscrizioni, valide solo per residenti nel Comune di Mantova. Il costo di tali riduzioni è a carico comunale.

La ditta individuata per la ristorazione può fornire, su richiesta, anche i pasti al personale in servizio, dipendente della Ditta aggiudicataria, previo accordo tra le parti. La spesa ad esso riferita rimarrà a totale carico della Ditta.



5. Qualora il concessionario non intenda o non possa effettuare il servizio Cred nell'anno 2020 e/o 2021 deve darne obbligatoriamente comunicazione scritta agli uffici del Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del Comune di Mantova entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In questo caso sarà trattenuto il 50% della cauzione definitiva, di cui al successivo art. 8, a titolo di risarcimento per il danno derivante al Comune per le incombenze procedurali di riaffidamento del servizio.
6. Si impegna a comunicare, quanto prima possibile, le settimane di frequenza e il numero di pasti consumati dai bambini aventi diritto a riduzioni o esoneri (con riportante le somme per ogni nominativo spettanti a rimborso, per le quali il Comune provvederà secondo il successivo art. 6, punto 3).
7. In fase di iscrizione dovrà essere data priorità ai residenti al Comune di Mantova e ai figli di genitori entrambi lavoratori.
8. Si impegna ad accogliere i bambini portatori di handicap e ad offrire il servizio di assistenza ad personam per mezzo di proprio personale, al costo orario offerto, secondo un monte orario settimanale concordato con il Comune
9. Si impegna a gestire in forma diretta la ricerca e l'assunzione degli operatori (per le attività educativo-ricreative, per l'assistenza ad personam, per i servizi di pulizia e sorveglianza), il coordinamento del personale impiegato e delle attività svolte, oltre agli eventuali contatti e convenzioni con altre associazioni per il funzionamento del servizio. In particolare il servizio di pulizia sarà svolto con attrezzature, prodotti e materiali a proprio carico. E' escluso il supporto del personale ausiliario della scuola, salvo specifici accordi.
10. Si impegna ad assumere, nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori, tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di coperture previdenziali, assistenziali ed assicurative, assumendo altresì a proprio carico tutti gli oneri relativi previsti. L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti con il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, sia esso volontario che dipendente.
11. Il Concessionario dovrà provvedere alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati dal personale ai bambini per negligenze o responsabilità del personale stesso che presta la propria attività nella struttura. Copia della polizza dovrà essere presentata in sede di stipula del contratto di concessione con massimale non inferiore Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) .
12. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del concessionario. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro che dovesse occorrere al personale impegnato il quale dovrà comunque avere la copertura assicurativa da infortuni e tutte le assicurazioni obbligatorie per legge.
13. Il concessionario si impegna ad assicurare, a propria cura e spese, un piano di formazione del personale adibito allo svolgimento del CRED.
14. Il concessionario si impegna a garantire all'Amministrazione comunale il diritto di accesso ai plessi scolastici sede del CRED in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato
15. Si impegna a fornire periodicamente (al termine di ogni mese) l'elenco delle presenze giornaliera dei bambini portatori di handicap effettivamente frequentanti il Cred.
16. Si impegna a comunicare entro il venerdì della settimana precedente le mete delle uscite settimanali per le quali si chiede l'uso dello scuolabus comunale e di rispettare gli orari prestabiliti.
17. Si impegna a fornire al Comune, secondo modalità da concordare, qualsiasi dato riguardante gli iscritti al Cred, nei vari turni, per fini statistici e per eventuali indagini di customer satisfaction.
18. Il concessionario assume l'obbligo di custodire, conservare, mantenere e restituire l'immobile nello stato di consegna, salvo il deterioramento per il normale uso.
19. Il presente provvedimento autorizza solo l'uso dei locali di cui al precedente art.1, compresi gli arredi presenti a corredo degli ambienti e necessari per il servizio
20. E' fatto obbligo al concessionario, al termine della durata della Concessione, di provvedere al ripristino di tutti gli spazi utilizzati nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il deterioramento



per il normale uso, nonché di provvedere alla relativa pulizia, che dovrà essere accurata, e sgombero di eventuale materiale residuo.

21. Il Concessionario deve garantire di aver fatto le verifiche necessarie sul proprio personale che sarà impiegato a contatto con i bambini ai sensi del D.Lgs. 39/2014

ART.6 - ONERI DEL COMUNE DI MANTOVA

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri:

1. Concede l'uso, limitatamente agli spazi identificati all'art.1, della scuola primaria Martiri di Belfiore nel suo stato attuale, ubicata in V.le Gobio n° 8, dal 10 giugno al 31 agosto 2019, e periodi simili negli anni 2020 e 2021 (connessi al calendario scolastico Regione Lombardia), con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30 per una capienza massima di 80 bambini.
2. Nessun impegno viene assunto dal Comune in caso di modifiche della normativa vigente relativa alla realizzazione dei centri estivi che richiedano interventi strutturali agli spazi della scuola Martiri. Se il Comune non riterrà di effettuare gli adeguamenti, la concessione si estinguerà previa tempestiva comunicazione alla Ditta e restituzione della cauzione.
3. Nel caso in cui la Scuola Martiri di Belfiore nel corso degli anni di concessione dovesse essere fatta oggetto di lavori programmati per l'estate incompatibili con il CRED, l'Amministrazione provvederà ad offrire una sede alternativa per il centro estivo nell'ambito delle scuole di propria competenza. Qualora la Ditta non aderisse all'offerta sarà libera di recedere dal contratto, con restituzione integrale della cauzione.
4. Si impegna a garantire il trasporto per le attività di animazione esterne alla scuola Martiri, a mezzo di scuolabus comunale (è escluso il servizio di sorveglianza), nelle sole ore del mattino e nei limiti delle disponibilità dei mezzi, tenuto conto delle esigenze degli altri centri estivi.
5. Si impegna a rimborsare alla Ditta aggiudicataria, a fine servizio, le quote di iscrizione e i pasti dei bambini afferenti al Cred, certificati in relazione ad esoneri e riduzioni (esclusivamente per residenti nel Comune di Mantova), previa presentazione di rendicontazione.
6. Assume a proprio carico l'onere per il servizio di assistenza ai bambini portatori di handicap eventualmente iscritti al Cred, per un numero massimo di 25 ore settimanali per ciascun bambino, previa valutazione concordata con il Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione, al prezzo orario offerto dalla Ditta, da corrispondere su presentazione di regolare fattura, e comunque nei limiti dell'importo massimo stimato, come precisato al precedente art. 2.

ART.7 MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del Concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016.

Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica della Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.

La Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione, secondo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dalla Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Delle modifiche approvate dalla Concedente dovrà darsi conto nei verbali di cui all'art. 3, commi 6 e 7 del presente Contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

ART. 8 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

Per quanto a carico del Comune di Mantova, il concessionario dovrà emettere fattura elettronica (codice univoco IOR5WN) in un'unica soluzione al termine annuale del servizio in concessione.



L'emissione delle fatture, potrà avvenire solamente previa attestazione da parte del Direttore di esecuzione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi a seguito del buon esito delle verifiche di conformità dei servizi. L'importo verrà pagato previo verifica di Durc regolare.

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 di cui al successivo articolo.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7 L. 136/2010).

E' a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (comma 8 L. 136/2010).

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Per tali fatture Il comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'erario così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 "Split payment").

ART.8 - CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, il concessionario si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto della concessione in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. e ii.

ART.9 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli prescritti dalla Legge nonché quelli che comunque ritiene opportuno effettuare per assicurare che da parte del gestore siano osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

I servizi dovranno essere eseguiti in ottemperanza alle norme e condizioni fissate dalla normativa in vigore e dal presente capitolato con tutta la diligenza dovuta.

Tutte le prestazioni dovranno essere espletate in modo corretto, puntuale e soddisfacente per l'Amministrazione, fermo restando il principio che a certe occorrenze immediate e impreviste si dovrà corrispondere, ragionevolmente, con altrettanta immediatezza. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta all'aggiudicataria che è tenuta ad approntare i correttivi del caso ed eventualmente a rifondere il Comune dei danni da questo subiti.

ART.10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso dei locali per l'attività di cui al presente contratto può essere revocata dall'Amministrazione Comunale mediante atto motivato e senza alcun risarcimento a favore del concessionario per i seguenti motivi:

- svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente capitolato, qualora non preventivamente autorizzate;
- gravi inadempienze organizzativo-funzionali delle attività;
- mancato rispetto delle condizioni del presente capitolato;
- necessità di effettuare lavori nell'estate 2020 e 2021 non compatibili con il Cred.

ART.11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12 SUBAPPALTO



Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.lgs. 50/2016.

ART.13 - RISOLUZIONE

Nel caso in cui il concessionario non rispetti le clausole del presente Capitolato, il Comune lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata o per mezzo di raccomandata A.R. con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di venti giorni, alla scadenza dei quali il Comune rientrerà nella piena disponibilità del proprio immobile.

L'Amministrazione avrà inoltre facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui dovessero verificarsi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta concessionaria anche a seguito di diffide formali;
- abbandono del servizio CRED, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- subconcessione del servizio Cred;
- fallimento dell'impresa/società;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Capitolato;
- in tutte le ipotesi di inosservanza di norme legislative che costituiscono causa di
- impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione,
- mancato versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e assistenziali relative ai dipendenti

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, il concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART.14 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Mantova.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico del concessionario.

ART.16 -INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.



I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it
Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074 E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

Per accettazione